



Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO R. LAPORTA

05015 Falero (TR) ple. F. Parri, 3 Tel. 0763/832044-839175
Cod. Mecc. TRIC815008 – E-Mail tric815008@istruzione.it C.F. 90009750556
Pec tric815008@pec.istruzione.it
Sito web www.istfalero.edu.it



ALLEGATO N° 1

NORMATIVA SORVEGLIANZA ALUNNI

art. 2043 del Codice Civile:	[omissis] “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” [omissis];
art. 2047 del Codice Civile:	[omissis] “In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere [minore, ndr], il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” [omissis];
art. 2048 (stralcio) del Codice Civile:	[omissis] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” [omissis];
art. 61 della Legge 11/07/1980, n. 312:	[omissis] “La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposto alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi” [omissis];

art. 29 comma 5 del CCNL 29.11.2007:	[omissis] “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi” [omissis];
art. 47, comma 1, lett. A del CCNL 29.11.2007 (Tabella A)	che prevede obblighi di vigilanza anche del personale A.T.A. e obblighi organizzativi di controllo e di custodia del Dirigente Scolastico;
art. 25 del D.Lgs n. 165/2001	che non prevede per il Dirigente Scolastico compiti di vigilanza diretti sugli alunni/e, bensì compiti organizzativi di amministrazione, di controllo sull’attività degli operatori scolastici;

RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO

L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento delle bambini, dei bambini, delle alunne, degli alunni, delle studentesse, degli studenti alla scuola e termina con la riconsegna ai genitori o ad adulto responsabile delegato dalla famiglia, oppure con l’uscita autonoma di coloro ne sono autorizzati.

Il dovere di vigilanza della scuola è da intendersi in senso relativo, inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni e al crescere della loro età (Corte di Cassazione Sentenza n. 5663/1994); in generale è possibile affermare che la responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l’età dell’alunno.

Dal corpus normativo di riferimento (artt. 2047 e 2048 c.c. – art. 61 L. 312/80 – art. 27 CCNL/03 – Tab. A – profili ATA CCNL/03 – art. 10 del D. Lgs. 297/94) discende che, ai fini civilistici, la responsabilità della scuola nel presente ambito è da intendersi quale “responsabilità aggravata”. Per consolidata giurisprudenza, infatti, il personale docente rientra nella nozione dei cosiddetti “precettori”, di cui all’art. 2048 c. II del C.C.. Qualora poi si tratti di scuola pubblica, la responsabilità si estende alla P.A. in virtù della applicazione del principio di immedesimazione organica posto dall’art. 28 della Costituzione.

Tale responsabilità si traduce nella cosiddetta **culpa in vigilando**, derivante dalla presunzione che il danno sia l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.

“Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se sussistono le seguenti condizioni:

- risulta essere presente al momento dell’evento;
 - dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.”
- In altre parole, sull’insegnante grava una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il controllo del personale scolastico e si estende all'attività scolastica in genere, compresi: l'intervallo, le uscite didattiche, i cambi di classe, l'uso dei servizi igienici, la ristorazione scolastica, i viaggi di istruzione, le visite didattiche, le uscite sul territorio, i percorsi di stage e di orientamento, e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza.

Inoltre, va ricordato che, come più volte ribadito in sede giurisprudenziale, l'obbligo della vigilanza ha valore primario rispetto ad altri obblighi contrattuali; nel caso di concorrenza di più adempimenti di servizio, il personale (ATA e/o docente) è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza (Sentenza della Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n. 1623).

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.

NORME COMUNI

Le bambine, i bambini, le alunne gli alunni, le studentesse, gli studenti non dovranno mai rimanere incustoditi, per tutta la durata delle lezioni, della merenda, della mensa e delle attività laboratoriali. Durante gli spostamenti da un ambiente all'altro, all'ingresso e all'uscita, gli insegnanti dovranno essere coadiuvati dai collaboratori scolastici.

La vigilanza sui minori disabili dovrà essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni (29, comma 5, CCNL Scuola 2006/09).

All'inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore scolastico deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo le entrate. Gli altri collaboratori scolastici in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Ogni docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti.

E' fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente indispensabile, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni.

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula. Devono inoltre invitare i ragazzi ad entrare in classe dopo l'uso dei servizi e non consentire che si intrattengano in giro per i corridoi o nei bagni oltre il tempo strettamente necessario.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

INDICA

le seguenti PROCEDURE DI CONTROLLO in riferimento al rispetto di quanto sopra:

- sovrintendenza e monitoraggio a cura dei coordinatori di plesso e dei responsabili della Sicurezza;
- verifica da parte dei responsabili di plesso degli elenchi riportanti i nominativi degli alunni/e delle studentesse/studenti con delega per il ritiro e/o con autorizzazione all'uscita autonoma, con particolare attenzione alle situazioni giuridicamente rilevanti;
- la richiesta della relazione scritta al docente coordinatore di plesso e/o agli addetti alla sicurezza in caso di criticità relativamente all'applicazione e verifica delle procedure prescritte.

Le presenti disposizioni hanno carattere prescrittivo e inderogabile.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Cinzia MEATTA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993.